REGOLAMENTO (CEE) N. 3020/76 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1976

recante apertura e modalità di gestione di massimali tariffari comunitari preferenziali per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che, nel quadro dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ai prodotti finiti e semilavorati dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali dei capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo ; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia del dazio doganale ; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali calcolati in valore per ogni prodotto sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti ; che, al fine di limitare la preferenza del paese o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una quota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto ;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità (importo di base) maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi (importo supplementare) ; che questo importo supplementare è variabile ed è calcolato annualmente sulla base delle ultime cifre disponibili senza che tuttavia possa risultarne una riduzione del massimale ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, successivamente essere ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando, inoltre, che la conferenza dei capi di Stato o di governo degli Stati membri o aderenti delle Comunità europee, svoltasi a Parigi nei giorni 19/21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare progressivamente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente le importazioni dei manufatti provenienti dai paesi in via di sviluppo ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre del 1971, alle condizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle nel 1977 ; che tenendo conto dei termini dell'offerta in questione e del succitato miglioramento del regime delle preferenze, l'importo di base di cui sopra si riferisce normalmente all'anno 1974 come in generale l'importo supplementare ; che nondimeno l'applicazione di questo metodo di calcolo deve restare compatibile con la progressività stabilita per il regime preferenziale, al fine di concedere un periodo di adattamento ai settori industriali interes-

[1] GU n. C 259 del 4. 11. 1976, pag. 27.

sati delle Comunità ; che a tale scopo, e per ciascuna categoria di prodotti, pare appropriato limitare il notevole miglioramento derivante da detto metodo ad un livello che non ecceda il 150 % di ciascuno degli importi preferenziali aperti nel 1976 ;

considerando che, in effetti, gli ultimi dati statistici completi disponibili sono quelli relativi al 1974 ; che nondimeno, a partire da detto anno, i dati in questione ed in particolare quelli relativi al valore del commercio estero della Comunità sono espressi in un'unità statistica (EUR) che non ha più la stessa definizione dell'unità di conto (UC) regolamentare della tariffa doganale comune ; che è quindi necessario definire un tasso di conversione fra le due unità ; che a tal fine risulta che un'unità EUR equivaleva in pratica nel 1974 ad un'unità di conto europea e che in pratica si attribuisce a quest'ultima lo stesso valore dell'unità di conto (UC) ; che pare dunque opportuno, in queste condizioni ed ai fini particolari dei calcoli richiesti nel quadro del presente regolamento, considerare i dati espressi in EUR come fossero espressi in UC della tariffa doganale comune ; che l'UC resta l'unica unità in vigore nel quadro del sistema preferenziale come anche i suoi tassi di conversione in valute nazionali basati sulle parità dell'oro ;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione [1], il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974 ;

considerando che è pertanto opportuno, per i prodotti che formano oggetto dell'allegato A, originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B, che la Comunità permetta, durante il 1977, per ciascuna categoria di tali prodotti, importazioni in esenzione da dazi doganali entro i massimali comunitari calcolati come sopra ; che è necessario riservare il beneficio di questa esenzione tariffaria ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di «prodotti originari» deve essere definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci [2] ; che, per i prodotti originari di uno di detti paesi o territori, le imputazioni nell'ambito di ogni massimale non devono superare di regola l'importo massimo comunitario del 50 % ; che tuttavia, per salvaguardare in particolare le possibilità di accesso di tutti i suddetti paesi e territori a questo regime preferenziale è opportuno per alcuni prodotti, ridurre al 20 %, al 30 %, o al 40 % l'importo massimo comunitario in questione ;

considerando inoltre che tutti i prodotti attualmente indicati nell'allegato A erano in precedenza oggetto di contingenti tariffari comunitari preferenziali ; che, data l'esperienza acquisita in questi ultimi anni, tale miglioramento dello schema preferenziale comunitario può tuttavia essere realizzato solo facendo in modo di garantire un migliore equilibrio nella ripartizione dei vantaggi concessi a tutti i paesi e territori beneficiari ; che quindi, per riservare a ciascuno di essi eque possibilità di accesso ai massimali preferenziali, appare opportuno limitare al 15 % l'importo massimo per ciascuno dei paesi e territori beneficiari che abbiano raggiunto per due anni consecutivi dopo il 1972 l'importo massimo fissato per un prodotto determinato o che per un altro prodotto, sulla base dei più recenti dati statistici disponibili, si rivelino fornitori della Comunità per almeno il 40 % delle sue importazioni del suddetto prodotto da tutti i paesi e territori beneficiari ; che tuttavia, per non pregiudicare la situazione dei paesi e territori beneficiari meno favoriti, tale limitazione al 15 % dell'importo massimo non si applica per i paesi con un prodotto nazionale lordo pro capite esiguo o le cui imputazioni in regime preferenziale per un prodotto così determinato costituiscano almeno il 10 % delle loro forniture alla Comunità di manufatti industriali che possono beneficiare del sistema comunitario preferenziale ; che inoltre e per non introdurre nessuna riduzione rispetto agli importi massimi preferenziali precedentemente in vigore, il predetto importo massimo del 15 % è o diventa generalmente applicabile soltanto se, espresso in valore assoluto, si colloca ad un livello superiore a quello determinato dopo l'esercizio preferenziale 1974 ;

considerando inoltre che per alcuni dei prodotti soggetti alla fissazione al 15 % dell'importo massimo tale miglioramento è subordinato a misure che possono incoraggiare i principali fornitori beneficiari a ripartire con equilibrio le loro forniture in tutta la Comunità anziché a concentrarle in zone determinate o addirittura in un'unica zona del territorio comunitario ; che a tal fine è generalmente opportuno prevedere il ripristino della riscossione dei dazi doganali normali in uno Stato membro quando le importazioni preferenziali originarie di un solo paese o territorio beneficiario vi raggiungano il 50 % dell'importo massimo di cui sopra ; che tale misura lascia impregiudicato l'immediato ripristino a livello comunitario della riscossione dei dazi doganali normali quando le importazioni in regime preferenziale raggiungano gli importi massimi comunitari ; che inoltre, quanto ai massimali comunitari, nulla vieta che per la Comunità si preveda esclusivamente la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali quando tali massimali siano raggiunti a livello comunitario ;

---

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
[2] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

considerando che nella fattispecie tali obiettivi possono essere raggiunti ricorrendo ad un metodo di gestione fondato sull'imputazione, a livello comunitario, sui suddetti massimali ed importi massimi, delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione al consumo e da un certificato di origine ; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare la percezione dei dazi doganali non appena siano stati raggiunti, a livello comunitario, i suddetti massimali o importi massimi ;

considerando che tale metodo di gestione richiede una collaborazione molto stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, seguire lo stato d'imputazione per decadi sui massimali e sugli importi massimi e informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure al fine di ripristinare, in maniera generale o particolare, la percezione dei dazi doganali quando sia stato raggiunto uno dei suddetti massimali o importi massimi ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux ; che le disposizioni sugli importi massimi riguardano tale unione nel suo insieme, per cui ogni operazione relativa può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA EMANATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1977 i dazi della tariffa doganale comune e, fino al 30 giugno 1977, delle tariffe dei nuovi Stati membri relativi ai prodotti di cui all'allegato A sono totalmente sospesi, fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2.

2. Il beneficio di tale sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B. Tuttavia, le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali, ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità, non sono imputabili sui massimali di cui al paragrafo 3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. Fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2, ed esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato ai valori indicati nell'allegato A, il beneficio di tale sospensione è accordato, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto pari all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi acccordati dalla Comunità, e, d'altro lato, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1974 provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi. In nessun caso tuttavia il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 172,5 % di quello ottenuto sostituendo all'anno 1974, da una parte, l'anno 1971 e, d'altra parte, l'anno 1972 rispettivamente nel primo e nel secondo termine di detta somma.

Ai fini specifici dei suddetti calcoli, i dati statistici per il 1974 espressi in EUR si possono considerare espressi in unità di conto della tariffa doganale comune.

4. Fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2, nell'ambito di ogni massimale così calcolato, le imputazioni dei prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi e territori menzionati nell'allegato B, non devono eccedere un importo massimo comunitario espresso in percentuale o in unità di conto, indicato a lato di ogni prodotto, nella colonna 3 dell'allegato A.

5. Tuttavia, per i prodotti originari dei paesi o territori beneficiari contrassegnati da un asterisco nella colonna 3 dell'allegato A, le imputazioni in un unico Stato membro sono limitate al 50 % dell'importo massimo fissato al paragrafo 4. Il ripristino della riscossione dei dazi doganali normali avviene non appena raggiunto tale livello, a meno che lo Stato membro interessato non notifichi preventivamente alla Commissione che non intende prevalersi di questa limitazione in generale o in un caso singolo. La Commissione ne dà comunicazione immediata agli altri Stati membri.

6. Qualsiasi modifica dell'allegato B, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una modifica corrispondente dei massimali comunitari e degli importi massimi indicati nei paragrafi 3 e 4.

Articolo 2

1. Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali fissati o calcolati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'insieme dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione da tutti i paesi e territori considerati fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Non appena raggiunti a livello comunitario, per uno di questi paesi o territori, gli importi massimi fissati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri la data in cui, tenendo conto di tale fatto, dev'essere ripristinata la tariffa normale nei confronti del paese o territorio interessato. Tale informazione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia, quando le imputazioni in un solo Stato membro di prodotti originari di un paese o territorio contrassegnato da due asterischi nella colonna 3 dell'allegato A raggiungono l'importo massimo comunitario, detto Stato membro ripristina immediatamente la riscossione dei dazi doganali normali. Esso notifica tale fatto alla Commissione, che lo comunica agli Stati membri, fissando la data più prossima alla quale deve essere ripristinata anche la tariffa normale. Tale informazione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

3. Fatte salve le disposizioni che precedono, quando il ripristino della riscossione dei dazi doganali normali avviene alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 5, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione, che ne informa senza indugi gli altri Stati membri.

Articolo 3

1. L'imputazione effettiva sui massimali e sugli importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in questione è effettuata a mano a mano che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione al consumo, sulla base del valore in dogana dei prodotti stessi, e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata su di un massimale o un importo massimo soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Lo stato di esaurimento effettivo dei massimali e degli importi massimi è constatato a livello comunitario e degli Stati membri sulla base delle importazioni imputate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

1. La Commissione adotta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, tutte le opportune misure al fine di assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni.

2. La Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi doganali normali nell'ambito dei massimali fissati per tutti i paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui massimali e sugli importi massimi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4.

Sino al momento del ripristino della riscossione dei dazi doganali normali, le informazioni riguardano in particolare e d'ufficio le rilevazioni delle imputazioni effettive realizzate nella decade precedente che vanno trasmesse entro un termine di cinque giorni liberi a decorrere dalla scadenza di ogni decade.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1976.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. van der STOEL

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti originari dei paesi e territori in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi nel limite dei massimali comunitari e degli importi massimi per paese o territorio beneficiario (a)

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Livello degli importi massimi (3)
1	28.27	Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione	20% di un massimale di 6 474 000 UC, ridotto al 15%, ossia 971 100 UC, per il Messico (*) (**)
2	28.56	Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.): C. di calcio	50% di un massimale di 773 000 UC, ridotto a 195 000 UC per la Iugoslavia (*) (**)
3	31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg: A. altri concimi: I. contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio II. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo III. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e potassio: b) altri IV. altri B. Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg	50% di un massimale di 3 724 000 UC, ridotto al 15%, ossia 558 600 UC, per la Iugoslavia (*) (**)
4	39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati e altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloidi, ecc.); fibra vulcanizzata: B. altri: I. Cellulosa rigenerata	50 % ridotto a 418 000 UC per la Iugoslavia (*) (**)

(a) I prodotti industriali finiti e semilavorati che beneficiano, in regime di dazio comune, dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria, mentre detta esenzione o detta sospensione deve essere direttamente e integralmente applicata dai nuovi Stati membri nel quadro del presente sistema fino al 30 giugno 1977. A decorrere dal 1° luglio 1977 i prodotti soprammenzionati figurano nell'elenco, anche per i nuovi Stati membri, soltanto a titolo indicativo.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Livello degli importi massimi (3)
5	39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata: B. altri: II. Nitrati di cellulosa	50 % di un massimale di 577 000 UC, ridotto a 92 000 UC per la Iugoslavia (*) (**)
6	48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli: C. Carta e cartoni kraft: II. altri	50 % di un massimale di 31 258 000 UC, ridotto al 15 %, ossia 4 688 700 UC, per la Iugoslavia (*) (**)
7	67.04 (a)	Posticci (parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche, ecc.) e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine)	30 % di un massimale di 35 346 000 UC, ridotto a 6 147 000 UC per la Corea del Sud (*) (**)
8	69.02 (a)	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari	50 % di un massimale di 9 736 000 UC, ridotto a 1 693 000 UC per la Iugoslavia (**)
9	70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	50 % di un massimale di 2 366 000 UC, ridotto a 411 000 UC per la Iugoslavia (*) (**)
10	70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19	30 %, ridotto al 15 %, ossia 814 950 UC, per la Iugoslavia (**)
11	71.16	Minuterie di fantasia	50 %, ridotto a 2 154 000 UC per Hong Kong (*) (**)
12	73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce 73.19	50 % di un massimale di 13 039 000 UC, ridotto a 2 289 000 UC per la Iugoslavia (*) (**)
13	74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame	50 % di un massimale di 6 294 000 UC, ridotto a 1 095 000 UC per la Iugoslavia (**)
14	79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco: A. Lamiere, fogli e nastri	50 %, ridotto a 743 000 UC per la Iugoslavia (**)

(a) I prodotti di questa voce tariffaria, originari della Romania, beneficiano anche del trattamento tariffario comunitario preferenziale.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Livello degli importi massimi (3)
15	84.41 (a)	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: III. Parti e pezzi staccati, compresi i mobili per macchine da cucire	50 %, ridotto a 243 000 UC per la Iugoslavia (**)
16	85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o trasformatori; statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti: II. altri	40 % di un massimale di 17 166 000 UC, ridotto al 15 %, ossia 2 574 900 UC, per la Iugoslavia (*) (**)
17	85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce 85.09: B. altre	50 % di un massimale di 4 409 000 UC, ridotto a 944 000 UC per Hong Kong (*) (**)
18	85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione	20 % di un massimale di 11 118 000 UC, ridotto al 15 %, ossia 1 667 700 UC, per la Iugoslavia (*) (**)
19	87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati: B. Rimorchi e semirimorchi: II. altri	50 %, ridotto al 15 %, ossia 2 068 050 UC, per la Iugoslavia (*) (**)
20	90.05 (a)	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi	30 %, ridotto al 15 %, ossia 687 600 UC, per la Corea del Sud (**) e per Hong Kong (**)
21	92.11 (a)	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico: A. Apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono	20 % di un massimale di 19 911 000 UC, ridotto al 15 %, ossia 2 986 650 UC, per Hong Kong (**)

(a) I prodotti di questa voce tariffaria, originari della Romania, beneficiano anche del trattamento tariffario comunitario preferenziale.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Livello degli importi massimi (3)
22	97.02 (a)	Bambole di ogni specie	20 % di un massimale di 18 616 000 UC, ridotto al 15 %, ossia 2 792 400 UC, per Hong Kong (*) (**)
23	97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento	20 % di un massimale di 54 762 000 UC, ridotto al 15 %, ossia 8 214 300 UC, per Hong Kong (*) (**)
24	97.05 (b)	Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (« cotillons »), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.)	20 %, ridotto al 15 %, ossia 1 065 000 UC per Hong Kong (**)
25	98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)	50 %, ridotto a 199 000 UC, per Hong Kong (**)

(a) I prodotti di questa voce tariffaria, originari della Romania, beneficiano anche del trattamento tariffario comunitario preferenziale.

(b) I prodotti di questa voce tariffaria [esclusi gli oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti e animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.) di vetro] originari della Romania, beneficiano anche del trattamento tariffario comunitario preferenziale.

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

I. PAESI INDIPENDENTI

Afganistan
Algeria
Alto Volta
Angola
Arabia Saudita
Argentina
Bahamas (isole)
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Benin
Butan
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Capo Verde (isole del)
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Comore
Congo (Repubblica popolare del)
Corea (Sud)
Costarica
Costa d'Avorio
Cuba
Ecuador
El Salvador
Emirati arabi uniti:
- Abu Dhabi
- Dubai
- Ras-al-Kaymah
- Fujayrah
- Ajman
- Sharjah
- Umm al-Qaywayn

Etiopia
Figi
Filippine
Gabon
Gambia
Gana
Giamaica
Giordania
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea Bissau
Guinea equatoriale
Guiana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Isole São-Tomé e Principe
Iugoslavia
Kenia
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malaisia
Malawi
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Mozambico
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Nuova Guinea papuasiana
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Qatar
Repubblica araba d'Egitto
Repubblica araba dello Yemen
Repubblica Centrafricana
Repubblica Dominicana
Repubblica Khmère
Repubblica popolare democratica dello Yemen
Ruanda
Samoa occidentali
Seicelle
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Tanzania
Tailandia
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Zaire
Zambia

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afars e Issas (Territorio degli)
Antille olandesi
Belize
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Christmas (isola)
Cocos (Keeling) (isole)
Corn e Swan (isole)
Falkland (isole) e dipendenze
Gibilterra
Heard e McDonald (isole)
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi [1]
Isole Sopravento [2]
Isole Sottovento [3]
Macao
Mayotte
Norfolk (isola)
Nuova Caledonia e dipendenze
Oceania britannica [4]
Polinesia francese
Isole Wallis e Futuna
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristão da Cunha)
Terre australi ed antartiche francesi
Territorio australiano dell'Antartico
Territorio britannico dell'Antartico
Territori britannici dell'Oceano Indiano (Aldabra, Farquhar, isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Cook, isola Niue, isola di Ross, isole Tokelau)
Territori spagnoli in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

---

[1] Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono : Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.
[2] Dominica, Sainte Lucie, Saint Vincent.
[3] Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche.
[4] Isole Gilbert, Tuvalu, isole Salomone britanniche, il condominio delle Nuove Ebridi e l'isola Pitcairn.